



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 67 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 7A/RG/15 del 07.11.2015 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
Distretto di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di sopralluogo del 17.09.2015, ore 09:30, effettuato per un controllo anagrafe e redatto dalla D.ssa IGNACCOLO Marcella - Medico Veterinario del Dipartimento di Prevenzione, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Ragusa – presso l'Azienda bovina con Cod. Az. IT009RG094, sita a Ragusa in C/da Monte Margi, di cui è titolare il Sig. MIGLIORE Pietro, nato a Modica il 04.01.1938 e residente a Ragusa in C/da Monte Margi snc, che, presente al momento dell'ispezione, ha sottoscritto il verbale medesimo dichiarando: *il bovino IT088990286285 è stato acquistato con le attuali marche auricolari, dimenticando al momento dell'acquisto di verificarne il bolo corrispondente, il sesso del bovino è stato accertato all'atto del controllo di anagrafe;*

Visto il verbale di contestazione n.° 7A/RG/15 del 07.11.2015, redatto alle ore 09:00, in riferimento al sopralluogo effettuato in data 17.09.2015, a carico del Sig. MIGLIORE Pietro, sopra generalizzato, nella sua qualità di titolare dell'allevamento IT009RG094, con cui si accertava la violazione all'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.° 58/2004, per *“non aver correttamente identificato n.° 2 capi bovini, nella fattispecie i bovini con marca auricolare IT089990139251 e IT088990286285”*;

Considerato che tale violazione è sanzionata dal medesimo art. 1, comma 1, del D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58 con una pena pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (€.500,00 x 2 capi non correttamente identificati), pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 16.11.2015, a mezzo il servizio Postale con Raccomandata A.R., specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. MIGLIORE Pietro ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 07A/RG/15 del 07.11.2015, inviati alla Direzione Generale dell'ASP, quale Autorità Competente in materia, acquisiti al prot. n.° E-0030470 del 18.12.2015;

Visto il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dall'UPG accertatore con nota prot. n.° 270/16/asprgvetrg del 19.01.2016;

Considerato che il ricorrente ha chiesto nei predetti scritti difensivi di essere sentito ai sensi del citato art. 18 L. 689/81 ed è stato convocato con nota n.° 1330 del 05.05.2016 per il giorno 19.05.2016, ore 10,00, inviata con Raccomandata A.R. e ritirata in data 13.05.2016, come da avviso di ricevimento;

Atteso che alla data della audizione il ricorrente non si è presentato;

Rilevato che la contestazione per la violazione contestata dell'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.° 58/2004 per *“non aver correttamente identificato n.° 2 bovini, nella fattispecie i bovini con marca auricolare IT089990139251 e IT088990286285”* è senz'altro fondata in quanto il citato articolo impone *“che il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo...”* è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pertanto la violazione è da ascrivere al Sig. Migliore Pietro, nella qualità di Titolare dell'Allevamento(Cod. Az. IT009RG094), in cui erano detenuti i due bovini non correttamente identificati.

www.Albopipi@rionline.it



E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Migliore Pietro residente in Ragusa, C/da Monte Margi s.n.c.;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- - del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento di Prevenzione, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 21/06/2016

Il Direttore Generale

Dot. Maurizio Aricò



WWW.ALBOPRETORIOALIMINATI



www.AibooFotografieOnline.it